



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice LEDDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 2009

Norme in merito all'educazione finanziaria

ONOREVOLI SENATORI. – Negli ultimi dieci anni il mondo dei servizi finanziari è cambiato profondamente, innovando prodotti, canali distributivi, meccanismi di *pricing*, nell’ottica di una maggiore segmentazione e specializzazione dell’offerta. Un’evoluzione che ha determinato una crescente complessità, cui non è seguito un adeguato incremento nel livello di educazione finanziaria che consentisse a tutti i cittadini di coglierne i benefici e sfruttarne i vantaggi. Tale situazione è resa ancor più pressante dall’attuale congiuntura economica che ha avuto, e continuerà ad avere per molti mesi, importanti ripercussioni sui mercati e, di conseguenza, sulle famiglie.

In tale nuovo contesto, un’approfondita informazione da parte del consumatore costituisce un elemento centrale per il raggiungimento di un maggiore equilibrio fra domanda e offerta di prodotti finanziari. Un buon livello di educazione finanziaria può, infatti, agevolare la corretta comprensione dei rischi e delle opportunità delle scelte di investimento e finanziamento ed è coerente con i più generali diritti all’informazione e all’educazione, espressamente riconosciuti dall’articolo 2, comma 2, lettere *b*) e *d*), del codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), che ha l’obiettivo di individuare i diritti fondamentali riconosciuti e garantiti ai consumatori ed agli utenti.

In particolare, nell’articolo 4 del codice del consumo, rubricato «Educazione del consumatore» si dispone che «l’educazione dei consumatori e degli utenti è orientata a favorire la consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo sviluppo dei rapporti associativi, la partecipazione ai procedimenti amministrativi, nonché la rappresentanza negli organi-

ismi esponenziali». Tale articolo sottolinea, inoltre, che le attività destinate all’educazione dei consumatori, svolte da soggetti pubblici o privati, non hanno finalità promozionale, sono dirette ad esplicitare le caratteristiche di beni e servizi e a rendere chiaramente percepibili benefici e costi conseguenti alla loro scelta, con particolare considerazione per le categorie di consumatori maggiormente vulnerabili.

Le maggiori economie – ed in particolare gli USA e il Regno Unito – si sono attivate per sostenere e migliorare l’educazione finanziaria dei cittadini, istituendo enti appositi cui delegare il compito di recepire le esigenze dei diversi *stakeholder* e coordinare le iniziative in atto, e definendo strategie di lungo periodo per intervenire sul tema.

L’Italia deve pertanto anch’essa attivarsi per recuperare il *gap* rispetto ai Paesi più avanzati. L’assenza di interventi strutturali dedicati all’educazione finanziaria, nonché la mancanza di un soggetto «istituzionalmente» preposto al coordinamento di iniziative in tale direzione (unitamente al mancato coinvolgimento del sistema educativo nazionale), rappresentano punti critici che le istituzioni e il sistema economico-finanziario italiano devono considerare.

Numerose indagini internazionali e nazionali hanno evidenziato che i consumatori italiani possiedono generalmente un livello ridotto di comprensione delle questioni finanziarie e dei fondamenti dell’economia. I consumatori non conoscono la differenza tra una carta di credito e una carta di debito, tra una polizza di vita normale ed una *united linked*, tra la cessione del quinto dello stipendio ed un prestito con trattenuta.

Occorre invertire velocemente questa tendenza, fornendo ai cittadini gli strumenti

per un utilizzo consapevole e «fruttuoso» dei moderni servizi finanziari. Nessuna tutela formale, infatti, è efficace se i cittadini non sanno tradurla in scelte finanziarie adeguate rispetto ai propri specifici obiettivi.

L'educazione finanziaria è stata oggetto di alcune iniziative realizzate da soggetti pubblici e/o associativi, in particolare le associazioni dei consumatori. Tuttavia, tali azioni sono risultate troppo spesso poco strutturate e non sinergiche. L'ABI si è occupata di educazione finanziaria con il Consorzio «PattiChiari», che ha sviluppato una serie di programmi per i diversi segmenti della popolazione coinvolgendo numerosi *stakeholder*, ma si è trattato di un'esperienza su base volontaria. Si rende quindi necessario prevedere un modello di educazione finanziaria che venga coordinato dalle istituzioni centrali e venga realizzato da soggetti qualificati tra cui enti pubblici e soggetti privati in pos-

sesso di conoscenze specifiche e dalle associazioni di consumatori riconosciute a livello nazionale, in ragione del loro stretto rapporto con le realtà locali e con i destinatari delle iniziative che verranno intraprese. Solo lo sforzo collettivo di diversi *stakeholder*, infatti, può garantire soluzioni efficaci e sinergiche al problema.

Il costo dei progetti sarà totalmente a carico dei soggetti che li intendono realizzare, previa presentazione al comitato previsto dal presente disegno di legge, chiamato a svolgere i compiti elencati nell'articolo 2. Il comitato definirà anche una modalità di contribuzione per i soggetti che intendono avere un ruolo di sostenitori dei lavori del comitato. Tale contribuzione, che potrà essere economica o sotto forma di altre risorse (umane, fornitura di materiale, eccetera), sarà su base volontaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge riconosce l'importanza dell'educazione finanziaria come strumento per la tutela del consumatore che miri ad ampliare le conoscenze dei cittadini al fine di utilizzare in maniera più consapevole gli strumenti e i servizi finanziari offerti dal mercato, e si pone l'obiettivo di promuovere e realizzare progetti su tale materia.

2. L'educazione finanziaria si rivolge a tutti i cittadini senza distinzioni, attraverso azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione.

3. I progetti nazionali di educazione finanziaria sono realizzati dai soggetti qualificati e accreditati presso il comitato di cui all'articolo 2.

Art. 2.

1. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, istituisce un comitato, composto da rappresentanti delle associazioni dei consumatori, del mondo accademico, del sistema bancario e da un esperto di educazione finanziaria accreditato presso la Commissione europea o il Parlamento europeo.

2. Il comitato di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:

a) programmare e promuovere iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria;

b) coordinare i programmi nazionali di educazione finanziaria già attivi e quelli che verranno attivati;

c) valutare i progetti di educazione finanziaria già in essere e quelli che verranno attivati in futuro;

d) favorire la collaborazione fra i diversi soggetti, pubblici e privati, al fine di indirizzare le azioni da porre in atto ed agevolare la realizzazione;

e) promuovere e incentivare attività di sensibilizzazione affinché la collettività abbia accesso a informazioni chiare e trasparenti e a servizi di consulenza in materia di educazione finanziaria;

f) verificare l'efficacia dei progetti realizzati e relazionare annualmente al Parlamento.

3. Il comitato, in relazione agli argomenti trattati, può avvalersi del supporto di esperti.

Art. 3.

1. Ai fini di cui alla presente legge, il comitato di cui all'articolo 2 definisce apposite convenzioni con i soggetti pubblici e privati che presentano progetti di educazione finanziaria ritenuti idonei secondo linee guida definite dal comitato stesso. Tali soggetti si impegnano a garantire un adeguato apporto di risorse per lo svolgimento dei progetti presentati. Sono, inoltre, definite apposite convenzioni con i soggetti che vogliono contribuire ai progetti in qualità di sostenitori volontari. Tale contribuzione può essere economica o sotto forma di altre risorse.

Art. 4.

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha facoltà di inserire l'educazione finanziaria tra le attività didattiche della scuola primaria e secondaria, in linea con le raccomandazioni delle istituzioni europee.

2. Allo scopo di sviluppare le abilità necessarie per l'insegnamento dell'educazione finanziaria, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede alla formazione sistematica degli insegnanti, anche avvalendosi del contributo del comitato di cui all'articolo 2.

